

Rapporto al messaggio 2826

Della Commissione della legislazione sul messaggio 13 giugno 1984
concernente una nuova legge sui contributi di miglioria

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

La determinazione e il prelievo di contributi di miglioria a carico di privati proprietari per l'esecuzione di opere pubbliche costituisce un tema che dà spesso origine a lunghe e contrastate discussioni e al quale il cittadino proprietario di beni immobili è particolarmente sensibile.

La modifica della legge sui contributi di miglioria vigente trae lo spunto da un'iniziativa parlamentare generica presentata dall'on. Giuseppe Buffi per il gruppo liberale radicale, con la quale si chiedeva una riforma della legge "allo scopo di conferire una più equa aderenza del contributo a carico di ogni singolo comproprietario al principio della compensazione fra vantaggio particolare e inconveniente, in particolare mediante una più appropriata e più precisa definizione del concetto di contributo, mediante l'inserimento di una norma derogativa al minimo del 30% o altre modifiche eventualmente mediante il ritocco di norme procedurali". Con il messaggio all'esame, il Consiglio di Stato propone una nuova legge sui contributi di miglioria che si scosta sostanzialmente da quella precedente e che affronta il tema del compenso dei maggiori valori derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche sotto una luce nuova.

Una revisione in tal senso era d'altra parte stata auspicata da questa Commissione con il rapporto sull'iniziativa Buffi del 27 gennaio 1984.

I punti più importanti proposti con il messaggio riguardano:

- a) la semplificazione del calcolo dei contributi;
- b) la procedura di opposizione all'esecuzione dell'opera nell'ambito del prelievo del contributo;
- c) l'abbandono della stima preliminare e la possibilità d'imporre i contributi già in base al preventivo.

Sui principi teorici e giurisprudenziali che reggono la percezione dei contributi di miglioria nell'ambito dell'esecuzione di opere pubbliche si rinvia, per semplicità, alle considerazioni contenute nel messaggio, che al proposito si diffonde ampiamente.

Basti ricordare che il contributo di miglioria, tanto per menzionare una definizione corrente, è il compenso richiesto al proprietario immobiliare per l'esecuzione di un'opera pubblica, che viene commisurato al costo dell'opera da un lato, e al vantaggio particolare che ne deriva alla singola proprietà, dall'altro.

In altri termini, per procedere al prelievo di contributi occorre che si realizzi un vantaggio particolare a favore di una certa cerchia di proprietari fondiari.

Vantaggi generali che ricadono a favore di una cerchia indeterminata di persone (ad esempio di tutti gli utenti di una strada indistintamente) non possono dar origine a contributo di miglioria. Il vantaggio deve inoltre essere predominante rispetto agli svantaggi che l'opera spesso direttamente determina.

Esso deve inoltre realizzarsi a favore di un determinato fondo e non solo a favore del rispettivo proprietario.

La proposta di una nuova legge sui contributi di miglioria qui all'esame costituisce un indubbio miglioramento dal profilo dell'attuazione pratica del prelievo del contributo da parte degli enti interessati: la legge precedente, infatti, pur essendo ben strutturata da un punto di vista teorico, creava non poche difficoltà all'atto dell'applicazione, specie con riferimento alla necessità di

eseguire una doppia stima prima e dopo l' esecuzione dell' opera, che portava a lungaggini e complicazioni procedurali spesso insormontabili e che inoltre dava un maggior valore degli immobili non sempre coerente al reale apprezzamento della proprietà determinato dall' esecuzione dell' opera.

Nel disegno di legge si é pure proposto l' introduzione di alcune norme (art. 12 - 15) che prevedono e disciplinano la possibilità dei proprietari di contestare il principio dell' esecuzione dell' opera ancora nell' ambito della procedura di prelievo dei contributi di miglioria. La Commissione della legislazione ha attentamente vagliato queste disposizioni e dopo approfondito esame ha risolto a maggioranza di proporre lo stralcio. Si é infatti ritenuto che nell' ambito di una legge puramente fiscale non si debba ancora inserire la possibilità di contestare il principio dell' esecuzione dell' opera ossia in altri termini la possibilità di rimettere ancora una volta in discussione la pubblica utilità dell' opera. Anzitutto perché trattandosi di opere già previste dai piani regolatori (o comunque già decise da organi legislativi contro le cui decisioni già é dato ricorso e addirittura diritto di referendum) l' opposizione nel contesto della procedura di prelievo dei contributi di miglioria costituirebbe il più delle volte un vero e proprio pleonasma.

E in secondo luogo perché, come la prassi quotidiana insegna, la decisione sull' opposizione si ridurrebbe a una mera formalità, che prende atto dell' avvenuta adozione del piano regolatore o della decisione di esecuzione dell' opera e che dà quindi per presunto il pubblico interesse senza ulteriori approfondimenti, riservato il diritto dell' opponente di dimostrare il contrario. La Commissione ritiene inoltre che la maggior parte dei proprietari che intendono opporsi al prelievo del contributo di miglioria non perderebbe l' occasione per contestare anche il principio dell' esecuzione dell' opera, determinando inutili e a talvolta intollerabili ritardi e nell' esecuzione dell' opera, e nel prelievo dei contributi di miglioria.

In conclusione, la maggioranza della Commissione ritiene quindi che i diritti dei singoli proprietari e del cittadino in generale siano già sufficientemente garantiti dalla vigente legislazione e che non debbano ulteriormente essere sanzionati in una procedura di opposizione all' opera nell' ambito della legge sui contributi di miglioria.

La Commissione, pure a maggioranza, ha inoltre deciso di togliere dalla legge il proposto art. 23 concernente le agevolazioni per immobili agricoli: lo stesso é infatti stato ritenuto inutile. In effetti, o il fondo soggiace allo statuto previsto per la zona agricola e allora come tale potrà essere imposto, o il fondo ricade nella zona edificabile e allora come fondo edilizio dovrà essere considerato ad ogni effetto. A parere della Commissione, nella formulazione dell' art. 23 vi é pure una contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2: secondo il cpv. 1 infatti l' immobile dovrebbe ricadere nella zona edificabile, mentre secondo il cpv. 2 il contributo diventa integralmente esigibile solo al momento in cui il fondo viene inserito nella zona edificabile, dando di conseguenza per scontato che prima non lo é.

Ad ogni buon conto deve essere esclusa la possibilità di non pagare i contributi di miglioria qualora il fondo, situato in zona edilizia, fosse destinato a scopi agricoli: il contributo di miglioria viene infatti prelevato tenendo conto delle previsioni di piano regolatore e della potenzialità edificatoria che deve essere soddisfatta dall' opera pubblica che si intende realizzare.

Una destinazione non conforme a quella prevista per la zona, specialmente una destinazione agricola per fondi edificabili ad ogni effetto, non può pertanto giustificare l' esenzione o la sospensione dell' obbligo contributivo senza creare ingiustificate disparità di trattamento e insanabili contraddizioni con le scelte pianificatorie.

Per il resto la Commissione della legislazione aderisce alle argomentazioni contenute nel messaggio, alle quali rinvia.

II. SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Di seguito si espone un breve commento di alcune disposizioni del messaggio che sono state modificate o completate dalla Commissione.

Per il resto si rinvia a quanto esposto nel messaggio, atteso altresì che la numerazione degli articoli è stata modificata (tra parentesi viene indicato il numero dell' articolo del messaggio).

Articolo 2 (3 M)

La Commissione ha a lungo esaminato a chi attribuire la competenza di decidere i ricorsi contro la decisione di delega.

Ritenuto che attualmente è in fase di conclusione il rapporto sulla legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, la Commissione ha ritenuto di mantenere la competenza del Gran Consiglio.

La stessa dovrà però essere modificata mediante la sostituzione con l' autorità che la legge di applicazione della legge federale sulla protezione del territorio istituirà per decidere i ricorsi contro i piani regolatori, attualmente di competenza del Gran Consiglio.

Appare infatti opportuno che tutte queste decisioni di natura non solo tecnica, ma anche politica, siano raggruppate presso un' unica autorità di ricorso.

Articolo 3 (4 M)

La Commissione ha ridotto l' indicazione delle opere che danno luogo alla percezione del contributo di miglioria, ritenuto che l' elencazione é e rimane esemplificativa e non esaustiva.

Articolo 4 (5 M)

Alla lettera a) del cpv. 1 il messaggio presume un vantaggio particolare qualora l' urbanizzazione venga migliorata secondo uno standard minimo.

Con quest' ultima espressione, che costituisce sicuramente un concetto giuridico indeterminato, la Commissione ritiene che si sia voluto limitare la presunzione del vantaggio solo a quelle opere di miglioramento che per la loro entità e portata possono essere considerate sostanziali dal profilo dell' urbanizzazione. Con standard minimo si é quindi voluto esprimere un concetto qualitativo sostanziale dal profilo dell' urbanizzazione.

Alla lettera b) la Commissione ha inoltre sostituito la viabilità con l' accessibilità, quest' ultimo termine apparendo più appropriato nell' ambito del discorso sui contributi di miglioria e ha inoltre stralciato la bellezza, trattandosi di concetto estremamente soggettivo che peraltro già influisce su tutti gli altri elementi menzionati nella disposizione.

Nel cpv. 2 si é inoltre precisato che devono essere considerati gli inconvenienti "connessi all' opera".

Articolo 7 (8 M)

Le percentuali minime del 40% per le opere di urbanizzazione generale e dell' 80% per quelle di urbanizzazione particolare sono state ridotte al 30% rispettivamente 70%.

Con ciò si è semplicemente voluto tener conto della modifica dell' ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l' accesso alla loro proprietà avvenuta nel dicembre del 1986, mediante la quale le percentuali inizialmente previste sono state ridotte al 30% dei costi per l' urbanizzazione generale e al 70% dei costi degli impianti di raccordo (cfr. art. 1 cpv. 1 ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione d' abitazioni e l' accesso alla loro proprietà - RS 843.1).

Articolo 19 (25 M)

In questa disposizione viene istituita un' ipoteca legale a garanzia del contributo, che si estingue col decorso di 10 anni dall' esigibilità dello stesso.

E' inoltre prevista la possibilità di menzionare a registro fondiario l' inizio dei lavori; la menzione deve essere cancellata col pagamento del contributo e in ogni caso dopo 10 anni. La

Commissione, pur non procedendo ad ulteriori aggiunte all' articolo, ritiene di dover nondimeno insistere sulla necessità di procedere alle cancellazioni di queste iscrizioni qualora siano dati gli estremi: capita infatti spessissimo che a registro fondiario gli enti interessati non procedano poi alle cancellazioni delle iscrizioni anche dopo trascorso il termine decennale o dopo il completo pagamento del contributo.

Articolo 21 (28 M)

La norma non menziona l' autorità competente a statuire il condono
A parere della Commissione trattasi dell' esecutivo dell' ente che impone il contributo.

Articolo 24 (30 M)

La Commissione ha a lungo discusso il problema del prelievo dei contributi di miglioria per le opere di depurazione e le canalizzazioni.

Nel corso del 1987, su richiesta della Commissione, la sezione protezione acque ha svolto un' indagine presso i Comuni ticinesi onde conoscere a che stadio fossero le opere di depurazione e le canalizzazioni e le procedure di prelievo dei contributi di miglioria sulla base della legge cantonale di applicazione alla legge federale contro l' inquinamento delle acque.

L' esito di questa indagine ha sostanzialmente permesso di accertare che quasi tutti i Comuni più importanti del Cantone già avevano avviato la procedura di percezione e d' imposizione del contributo di miglioria per le opere di depurazione e le canalizzazioni previste dal piano generale delle canalizzazioni.

La Commissione avrebbe volentieri riunito in un' unica legge tutta la disciplina riguardante i contributi di miglioria, prevedendo quindi l' applicazione di questa legge anche per le opere di depurazione e di canalizzazione.

Senonché, praticamente in tutti i consorzi si sarebbe assistito al prelievo di contributi di miglioria secondo la legge inquinamento acque per una parte dei Comuni che già hanno avviato la procedura e il prelievo dei contributi secondo la nuova legge per gli altri Comuni, creando disparità di trattamento da un Comune all' altro d' un canto e notevoli difficoltà procedurali dall' altro.

Per semplicità e per chiarezza la Commissione ha quindi optato per la soluzione proposta con il messaggio, volta a mantenere il prelievo dei contributi di miglioria per le opere di depurazione e le canalizzazioni contemplate nel PGC secondo la legge inquinamento acque.

In questo modo vi sarà uniformità procedurale e di prelievo per tutti i Comuni del Cantone e non vi saranno difficoltà di natura intertemporale in quei Comuni in cui la procedura di prelievo é già iniziata o e comunque già stata organizzata.

Per i motivi esposti la Commissione propone pertanto l' accoglimento del dell' annesso disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Sergio Bianchi, relatore
Agustoni - Bacciarini - Ballabio - Bizzozero -
Brioschi - Canevascini - Catenazzi - Cereda -
Ferrari - Lardi - Lepori - Lepori Bonetti - Pozzoli -
Righinetti - Simoneschi - Cortesi - Valsangiacomo.

Disegno di
LEGGE

sui contributi di miglioria.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 13 giugno 1984 n. 2826 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obbligo d'imposizione; eccezioni

1 Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari.

2 Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall' imposizione qualora il finanziamento dell' opera é adeguatamente garantito da altri tributi.

Articolo 2

Delega del diritto d'imposizione

1 Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d' imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d'interesse pubblico.

2 Contro la decisione di delega é dato ricorso al Gran Consiglio.

3 Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all' esecuzione di un' opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d' imposizione dei relativi contributi.

Articolo 3

Opere che danno luogo a contributo

1 Danno luogo a contributo, in particolare:

- a) le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni;
- b) le opere di premunizione e di bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni;
- c) le ricomposizioni particellari.

2 Per urbanizzazione generale si intende l' allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell' acqua, dell' approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile.

3 L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche.

4 Il contributo é imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un' opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione.

Articolo 4

Vantaggio particolare

1 Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando:

- a) l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell' utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo;
- b) la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente;
- c) sono eliminati o ridotti inconvenienti e oneri.

2 Nella determinazione del vantaggio particolare si devono considerare gli inconvenienti connessi all' opera ed eventuali restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi.

Articolo 5

Soggetti imponibili

1 Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare.

2 Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi.

CAPO II - CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Articolo 6

Spesa determinante

1 Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d' esecuzione o di acquisto dell' opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.

2 Se un' opera é eseguita in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al momento dell' ampliamento.

3 Eventuali sussidi sono da dedurre.

Articolo 7

Quota a carico degli interessati

1 Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non agevole, può essere stabilita una percentuale media.

La natura dell' urbanizzazione é di regola dedotta dai piani regolatori.

2 Per le altre opere la quota é fissata in base al vantaggio particolare presumibile.

3 La quota é stabilita nel piano di finanziamento.

Articolo 8

Ripartizione tra gli interessati

1 La quota é ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare.

2 La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi; per terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di sfruttamento.

3 Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l' esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno

Articolo 9

Perimetro

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l' eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Articolo 10

Contributi posteriori

1 Un contributo posteriore é dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l' inclusione di un fondo nel territorio edificabile, come l'inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l' abbandono di una restrizione di piano regolatore.

2 Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta.

CAPO III - PROCEDURA

Articolo 11

Prospetto contributi

a) Elaborazione e contenuto:

1 Il prospetto dei contributi é elaborato sulla base del preventivo e del consuntivo dell' opera.

2 Esso comprende:

a) l'elenco dei contribuenti;

b) il piano del perimetro;

c) gli elementi del calcolo dei contributi;

d) i singoli contributi.

3 Il prospetto elaborato sulla base del preventivo é ragguagliato al consuntivo, senza far luogo a pubblicazione.

Articolo 12

b) Pubblicazione

Il prospetto e i documenti giustificativi della spesa sono pubblicati per il periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale; un estratto viene contemporaneamente notificato a ogni contribuente noto con l' indicazione del termine di reclamo.

Articolo 13

c) Reclamo e ricorso

1 Contro il prospetto é dato reclamo all' autorità che lo ha elaborato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il reclamo deve essere motivato.

2 Contro la decisione su reclamo é dato ricorso al Tribunale di espropriazione della giurisdizione in cui si trova il fondo; il Tribunale esamina liberamente il fatto e il diritto.

3 Se il valore litigioso non supera i fr. 5'000.--, la decisione é emanata dal presidente del Tribunale come giudice unico.

4 Il reclamo e il ricorso non sospendono l' esigibilità del contributo.

Articolo 14

Convenzioni

1 In casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi.

2 Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge; per la loro validità richiedono l' approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione.

Articolo 15

Contributi posteriori

1 I contributi posteriori sono fissati dall' organo competente a elaborare il prospetto.

2 La decisione é notificata al contribuente, con l' indicazione del termine di reclamo di 30 giorni senza far luogo a pubblicazione.

3 All'interessato é garantito l'accesso agli atti.

Articolo 16

Perenzione del diritto d'imposizione

Il diritto d' imposizione é perento se il prospetto dei contributi non é pubblicato entro 1 anno dalla messa in esercizio dell' opera.

CAPO IV - ESIGIBILITA' E GARANZIE

Articolo 17

Esigibilità

1 Il contributo é esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell' opera; acconti possono essere chiesti con l' inizio dei lavori.

2 Pagamenti rateali o altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità

di ogni singolo caso.

3 Il credito per contributi può essere compensato con l' indennità di espropriazione o il prezzo d' acquisizione dei diritti necessari per l' esecuzione dell' opera.

Articolo 18

Interessi

1 Se il contributo non é pagato nel termine stabilito decorre l' interesse semplice al saggio usuale.

2 L'interesse decorre anche nel caso di reclamo e di ricorso.

Articolo 19

Ipoteca legale

1 A garanzia del contributo spetta all' ente che esegue l' imposizione un' ipoteca legale a carico dei fondi sottoposti a contributo.

2 L' avente diritto può far iscrivere l' ipoteca nel registro fondiario; l' ipoteca si estingue con il decorso di 10 anni dall' esigibilità del contributo.

3 L' inizio dei lavori può essere menzionato nel registro fondiario: la menzione deve essere cancellata con il pagamento del contributo e in ogni caso dopo 10 anni.

Articolo 20

Prescrizione

1 Il credito per contributi si prescrive in 10 anni.

2 Sono per il rimanente applicabili le norme del Codice delle obbligazioni.

Articolo 21

Retrocessione

1 Il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo se il vantaggio particolare é annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell' autorità, specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio.

2 La retrocessione corrisponde al minor vantaggio; essa é esclusa trascorsi 10 anni dalla pubblicazione del prospetto.

3 La domanda dev' essere presentata all' autorità che ha eseguito l' imposizione entro un anno dall' adozione del provvedimento o, se si tratta di lavori, entro un anno dalla messa in esercizio dell' opera, pena la perenzione.

4 Contro la decisione é dato ricorso al Tribunale d' espropriazione.

Articolo 22

Esonero e condono

1 Possono essere esentati dal pagamento del contributo gli enti con fine d' interesse pubblico; l' esenzione dev' essere stabilita nel piano di finanziamento.

2 I contribuenti in situazione di grave disagio possono chiedere il condono all' organo esecutivo dell' ente che ha emesso i contributi.

3 Le decisioni sulla domanda di condono pronunciate dal Consiglio di Stato sono definitive.

Le decisioni degli altri enti pubblici e delle persone private sono invece impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 23

Diritto suppletivo

In quanto non sia diversamente stabilito da questa legge, é applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 24

Rapporti con la legislazione contro l'inquinamento delle acque

I contributi per l' esecuzione degli impianti di depurazione e le canalizzazioni sono imposti in

base alle norme della legge di applicazione della legge inquinamento acque; é però applicabile la presente legge quando si tratta di opere non contemplate dal piano generale delle canalizzazioni.

Articolo 25

Procedure pendenti

1 Le procedure d'imposizione di contributi di cui sia già stato pubblicato il prospetto secondo l'art. 13 della legge sui contributi di miglioria dell' 8 marzo 1971 sono continuate secondo il diritto anteriore.

2 Per opere già decise all'entrata in vigore della presente legge é applicabile il nuovo diritto.

Articolo 26

Disposizioni abrogative

La presente legge abroga la legge sui contributi di miglioria dell' 8 marzo 1971.

Articolo 27

Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

SEDUTA III: MARTEDI' 24 APRILE 1990 (Seduta serale)

SOMMARIO

Rapporti commissionale sulle iniziative parlamentari 25 settembre 1989 presentate nella forma generica dall' onorevole J. Nosedà per il PSU per una semplificazione e una migliore trasparenza della tassazione annuale dell' imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, per l' estensione del limite di esenzione dal pagamento dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e per l' abolizione dell' imposta annua degli art. 260 e 261 LT (seguito) - Concessione di un sussidio supplementare all' Associazione Solarium, Casa di riposo, per l' esecuzione di lavori di miglioria e l' acquisto di installazioni per la Casa per anziani Solarium di Gordola - Concessione di un sussidio al Comune di Tesserete per la ristrutturazione della cucina della Casa per anziani - Onorari minimi dei gerenti delle agenzie della Cassa cantonale di compensazione AVS - Chiusura della seduta e rinvio.

Annessi:

1. Iniziativa parlamentare del 25 settembre 1989 presentata nella forma generica dall' onorevole J. Nosedà per il PSU per una semplificazione e una migliore trasparenza delle procedure della legge tributaria;
2. Iniziativa parlamentare del 25 settembre 1989 presentata nella forma generica dall' onorevole J. Nosedà per il PSU per l' introduzione della tassazione annuale dell' imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
3. Iniziativa parlamentare del 25 settembre 1989 presentata nella forma generica dall' onorevole J. Nosedà per il PSU per l' estensione del limite di esenzione dal pagamento dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e per l' abolizione dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e per l' abolizione dell' imposta annua degli art. 260 e 261 LT;
4. Rapporto del 12 febbraio 1990 della maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria;
5. Rapporto del 12 febbraio 1990 della minoranza della Commissione speciale in materia tributaria;
6. Messaggio n. 3527 del 22 novembre 1989 concerne la concessione di un sussidio supplementare all' Associazione Solarium, Casa di riposo, per l' esecuzione di lavori di miglioria e l' acquisto di installazioni per la Casa per anziani Solarium di Gordola;
7. Rapporto n. 3527 R del 5 aprile 1990 della Commissione della gestione;
8. Messaggio n. 3557 del 31 gennaio 1990 concernente la concessione di un sussidio al

Comune di Tesserete per la ristrutturazione della cucina della Casa per anziani;
9. Rapporto n. 3557 R del 29 marzo 1990 della Commissione della gestione;